



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione contenuti audiovisivi

DELIBERA N.190/19/CSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1061/DDA/LC - <http://tntvillage10.rssing.com/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

Direzione contenuti audiovisivi

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2199, pervenuta in data 5 giugno 2019 (prot. n. DDA/0002014), è stata segnalata dal sig. Enrico Baccarini la presenza, sul sito internet <http://tntvillage10.rssing.com>, alla pagina <http://tntvillage10.rssing.com/browser.php?indx=6176363&item=14801>, di un'opera di carattere letterario diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il soggetto istante dichiarava altresì che: *“Sono l'autore del libro “I Vimana e le Guerre degli Dei” nonchè titolare della Enigma Edizioni che ha pubblicato il medesimo testo. Ho constatato ieri facendo una semplice ricerca per visionare se vi fossero copie fraudolente in rete la presenza del medesimo nel sito <http://tntvillage10.rssing.com> all'indirizzo specifico <http://tntvillage10.rssing.com/browser.php?indx=6176363&item=14801>. Essendo un'opera pubblicizzata anche su trasmissioni a livello nazionale su canali come Rai2 e Italia 1 oltre che su History Channel (sia nella sua versione americana che italiana) tale diffusione gratuita e fraudolenta non solo lede il mio personale diritto d'autore e della mia casa editrice (Enigma Edizioni) ma arreca un notevole danno economico a me personalmente come anche alla mia società. Spero vivamente possiate far rimuovere nel minor tempo possibile detta copia fraudolenta e segnalarmi, laddove fosse possibile, come richiedere un risarcimento danni per il danno arrecato”*.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che alla pagina internet sopra indicata è solo disponibile il link alla pagina su cui l'opera letteraria - intitolata *“I Vimana e le Guerre degli Dei”* - è effettivamente accessibile in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della citata legge n. 633/41. Tale pagina (<http://forum.tntvillage.scambioetico.org/index.php?showtopic=619450>) è riferibile al sito internet <http://scambioetico.org/>.
3. Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue: la pagina internet oggetto dell'istanza afferisce alla piattaforma di RSS feed <http://www.rssing.com>, registrata da un soggetto non identificabile tramite la società Tucows Inc. con sede al 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, Canada, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com; la pagina internet su cui l'opera è

Direzione contenuti audiovisivi

accessibile è invece riferibile al sito internet <http://scambioetico.org/>, raggiungibile all'indirizzo email info@scambioetico.org. Questo è stato verosimilmente registrato da scambioetico.org tramite la società Key-Systems GmbH, con sede in Germania, Im Oberen Werk 1 66386 St. Ingbert, indirizzo mail info@key-systems.net e abuse@key-systems.net; i servizi di *hosting* di entrambi i siti internet sopra menzionati appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America.

4. Con comunicazione del 13 giugno 2019 (prot. n. DDA/0002136), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1061/DDA/LC relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della citata legge n. 633/41.
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto di istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 13 giugno 2019, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina internet <http://tntvillage10.rssing.com/browser.php?indx=6176363&item=14801>, tramite linking alla pagina <http://forum.tntvillage.scambioetico.org/index.php?showtopic=619450> è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.



Direzione contenuti audiovisivi

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere letterario diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina internet <http://tntvillage10.rssing.com/browser.php?indx=6176363&item=14801>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet <http://tntvillage10.rssing.com/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi